



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

# LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo: luglio/agosto 2020

**XVIII / 9<sup>a</sup>**

**Commissione agricoltura e produzione  
agroalimentare**

## RELAZIONI PERVENUTE

**Tra le relazioni pervenute nel periodo in esame si segnala:**

**Doc. CCXXVI, n. 2 - Relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare**

Relazione presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, annunciata nella seduta n. 247 del 30 luglio 2020.

**L'adempimento previsto.** Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato medesimo in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 citato. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

**Il contenuto della relazione.** La Relazione si riferisce all'attività svolta nell'anno 2019 dal Comitato permanente (di seguito Comitato) che nel periodo in esame si è riunito cinque volte per analizzare le linee di azione in materia di tutela e valorizzazione delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

In particolare, il Comitato ha collaborato alla predisposizione del decreto interministeriale n. 11213 del 6 novembre 2019 - volto a sostituire la disciplina recata dal decreto interministeriale 9 febbraio 2017, n. 1803 - che disciplina i criteri e le modalità di

funzionamento del "Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", nonché individua le azioni specifiche di tutela della biodiversità da realizzare in ambito nazionale e territoriale.

La Relazione si sofferma altresì sul contributo informatico del Comitato riguardo alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e del relativo Portale, due strumenti finalizzati ad un agevole scambio di dati tra il MIPAAF, le Regioni e tutti i soggetti coinvolti.

La Relazione dà quindi conto quindi conto dell'ulteriore contributo offerto dal Comitato al MIPAAF circa l'esigenza di organizzare per il 2020 una conferenza dei nuclei di valutazione e delle commissioni tecnico-scientifiche regionali, nella prospettiva di una globale condivisione delle criticità e delle soluzioni adottate, nonché di una standardizzazione dei criteri di monitoraggio, così come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862, recante "Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare".

Quanto alle Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, deputata a svolgere ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, su spinta propulsiva del Comitato nel marzo dello scorso anno il MIPAAF ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli elenchi degli Agricoltori e allevatori custodi (AAC) già formalmente inseriti in un sistema consolidato di controllo finalizzato all'attività di conservazione delle risorse genetiche locali a rischio estinzione o di erosione genetica.

Quanto alla necessità di aggiornare il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (PNBA) di cui all'articolo 7 della citata legge n. 194 del 2015, anche in vista della programmazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027, si è costituito un Comitato tecnico-scientifico (CTS), composto da rappresentanti regionali del Comitato, da un componente del Ministero (partecipante alle sole riunioni su argomenti

di propria competenza), una rappresentanza degli agricoltori già membri del Comitato, un rappresentante della Rete rurale nazionale<sup>1</sup> e nove rappresentanti del mondo scientifico, con gruppi di lavoro focalizzati su particolari sezioni del Piano (vegetale, animale, microbica). Le modalità di funzionamento del CTS sono le stesse del Comitato.

In questo quadro, il Comitato si è occupato altresì dello sviluppo di un logo/marchio inerente alle attività svolte dagli AAC di razze e varietà a rischio di estinzione iscritte all'Anagrafe nazionale; tale progetto prevede varie fasi di implementazione con il coinvolgimento diretto sia degli AAC sia degli *stakeholder* e delle associazioni di settore.

In conclusione la Relazione dà conto della richiesta avanzata dal Comitato al MIPAAF in ordine al riutilizzo nell'anno in corso dei residui del Fondo relativi agli anni 2018 e 2019, per le finalità di cui al citato decreto 11213 del 2019.

---

<sup>1</sup>Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

*Omissis*

Articolo 67 Rete europea per lo sviluppo rurale

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

- a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;
- b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;
- c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;
- d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
- e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;
- f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

Articolo 68. Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.
2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:
  - a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;
  - b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

## Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Presidenza del Consiglio dei ministri	<u>Doc. LXXIII- bis, n. 10</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 <sup>2</sup>	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(secondo semestre 2020)</i>	24/07/2020 05/08/2020 n. 248 <sup>3</sup>	Tutte	Trimestrale
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	<u>Doc. CCXXVI, n. 2</u>	L. 194 /2015 art. 8 co. 6 <sup>4</sup>	Relazione sull'attività svolta dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare <i>(anno 2019)</i>	23/07/2020 30/07/2020 n. 247	9 <sup>a</sup>	Annuale

<sup>2</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

<sup>3</sup> Inviata dal Ministro per gli affari europei.

<sup>4</sup> La legge 1° dicembre 2015, n. 194, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2015, n. 288.

Il comma 1 dell'articolo 8 dispone l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 6 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmetta alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8. Il Comitato svolge, altresì, le funzioni già assegnate al soppresso Comitato permanente per le risorse genetiche (allora istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009).

## **SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**

**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**

**Capo ufficio:** Serena Pugliese 06 6706 5460 [serena.pugliese@senato.it](mailto:serena.pugliese@senato.it)

**Segreteria:** 06 6706 3437

---

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.